

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
e cofirmatari  
Per il Gruppo PS  
Deputato al Gran Consiglio

### **Interrogazione 18 settembre 2007 n. 222.07 Giovani che non concludono una formazione e nuova povertà**

Signor deputato,

Il tema del monitoraggio e degli interventi sulle conseguenze di una mancata qualificazione professionale riguarda diverse istanze dell'Amministrazione cantonale:

- per il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport sono presi in considerazione dati forniti dalla Divisione scuola, in particolare dall'Ufficio dell'insegnamento medio-superiore e dalla Divisione della formazione professionale
- per il Dipartimento delle finanze e dell'economia i dati sono stati forniti dalla Sezione del lavoro.

Le Divisioni (DS e DFP) del DECS esplicano il loro ruolo nel rispetto delle finalità della scuola descritte dall'art. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, in particolare dalla lettera c) che dice: "favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente", mentre la SL del DFE fa riferimento alla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997, che all'art. 1 specifica: "Scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche, promuovere il rilancio dell'occupazione".

Nel formulare la risposta alla sua interrogazione occorre perciò distinguere i rilevamenti e i provvedimenti in questi due periodi della vita di un cittadino, cioè quanto avviene nella fase di formazione, più in particolare nella formazione di base, e quanto avviene successivamente.

Nel corso della vita formativa dopo l'obbligo scolastico il giovane è chiamato a scegliere fra due percorsi sostanziali del secondario II, la formazione generale (per chiarezza identifichiamo in questo genere di formazione la frequenza di un liceo o della scuola cantonale di commercio) o la formazione professionale.

#### Formazione generale (dati forniti dall'Ufficio dell'insegnamento medio-superiore della DS)

Il tasso degli abbandoni durante l'anno scolastico è decisamente molto contenuto. Nella tabella seguente si constata come esso, per di più, sia in diminuzione negli anni tra il 2006/07 e il 2008/09, anno nel quale è sceso sotto la soglia del 3%.

Anno scolastico	N. totale allievi	Non promossi	%	Abbandoni	%
2006/2007	3715	530	14.27%	120	3.23%
2007/2008	3650	505	13.84%	115	3.15%
2008/2009	3664	518	14.14%	108	2.95%

Notoriamente nel Cantone Ticino la scelta prioritaria dopo l'obbligo scolastico è la formazione generale. È perciò abbastanza naturale che si riscontri in particolare al termine del primo anno un tasso di insuccesso più elevato che nei successivi anni di frequenza. Le difficoltà scolastiche e la presa di coscienza da parte dell'allievo di aver fatto una scelta sovradimensionata rispetto alle proprie capacità, così come l'insorgere di nuove motivazioni che indirizzano alcuni allievi verso altri percorsi formativi alternativi alla formazione generale sono i due principali motivi che provocano l'abbandono. Si può ragionevolmente affermare che la maggior parte degli allievi che abbandonano la formazione generale si ritrovano in altri percorsi formativi, segnatamente la formazione professionale.

Empiricamente è stato anche calcolato il tasso di allievi che concludono con il conseguimento della maturità cantonale entro i 4 anni dall'inizio della loro frequenza. Il tasso globale di riuscita si situa tra il 63% (limite minimo nel 2010) e il 72% (limite massimo nel 2001). Il tasso è molto più alto se si considera chi conclude dopo 5 o 6 anni di frequenza.

In generale il fenomeno dell'abbandono è in questo ambito molto limitato. Per le ragioni su elencate esso non desta particolare preoccupazione.

### Formazione professionale

La DFP mette in opera una serie di provvedimenti tesi:

- a garantire un posto di lavoro per ogni persona che, terminato l'obbligo scolastico, desideri intraprendere una formazione professionale (principio della "tolleranza zero")
- a risolvere eventuali situazioni di difficoltà di apprendisti che non sono in grado o non possono continuare, per ragioni diverse, la formazione intrapresa.

Nel corso di un apprendistato ci sono tre momenti di possibile abbandono della formazione:

- lo scioglimento del contratto di tirocinio
- l'insuccesso scolastico (segnalazione alla DFP nel caso dell'apprendistato duale e non superamento della classe nelle scuole professionali a tempo pieno)
- l'insuccesso agli esami finali.

### *Scioglimento del contratto di tirocinio*

Nel corso degli ultimi anni (dal 2007 al 2009) il numero degli scioglimenti di contratti di tirocinio è sostanzialmente stabile (2007: 14,62%; 2008: 14,77%; 2009: 14,51%). Ad ogni scioglimento corrisponde un iter di "follow up" gestito dagli ispettori del tirocinio, tendente a risolvere la situazione con operazioni di riorientamento (quando si prospetta un cambiamento di professione) e di ricerca di nuovi posti di lavoro.

Secondo dati raccolti in una ricerca che sarà prossimamente pubblicata più della metà (oltre il 52%) degli apprendisti che hanno sciolto un contratto di tirocinio riescono a trovare un'ulteriore occupazione entro 3 mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il tema dello scioglimento del contratto di tirocinio ha un'altra dimensione, cioè quella riguardante il numero degli scioglimenti per uno stesso apprendista. Sono stati registrati casi di apprendisti che hanno sciolto fino a 6 contratti nel corso della loro formazione di base. Se da un lato il fatto che (nel periodo del rilevamento) siano stati registrati 68 apprendisti con 3 o più scioglimenti di contratto sia preoccupante, dall'altro sta a dimostrazione dell'impegno della

Divisione della formazione professionale con i suoi ispettori del tirocinio nel voler a tutti i costi portare a termine il compito di dare a tutti l'opportunità di concludere la propria formazione di base. Ciò è dimostrato dall'alto tasso di giovani di ogni coorte che concludono nel Ticino una formazione scolastica o professionale.

#### *Insuccesso scolastico*

Nel campo della formazione duale la responsabilità del superamento dell'anno scolastico è di competenza delle aziende. Il compito della DFP, in particolare delle scuole professionali, è di segnalare le difficoltà scolastiche dell'apprendista.

Nel corso dei tre anni in esame le segnalazioni scolastiche non hanno comportato abbandoni e si sono "limitate" a ca. il 5% dei contratti attivi. Va specificato che non tutti questi casi si sono risolti con una ripetizione dell'anno scolastico, ma che, invece, una gran parte si conclude con il superamento dello stesso (ca. 1/3 dei casi segnalati), per decisione, come anticipato, dell'azienda formatrice.

Quando non si è proceduto a un prolungamento del contratto di tirocinio con lo stesso datore di lavoro (ca. 1/4 dei casi segnalati), il caso è stato contemplato nel novero dei contratti sciolti (vedi punto precedente).

Nel campo delle scuole professionali a tempo pieno, il tema è di più facile soluzione (se così si può dire), nel senso che in mancanza di una volontà dell'allievo di continuare la sua formazione, il tirocinio duale diventa l'alternativa per antonomasia.

Non è, dunque, l'insuccesso scolastico, inteso come descritto, il motivo per un abbandono precoce della formazione.

#### *Insuccesso agli esami finali*

L'insuccesso agli esami finali è invece un tema molto più complesso. Infatti esso dà accesso al massimo a due ripetizioni che, in caso di ripetuto insuccesso, comportano l'esclusione da procedure successive di qualificazione nella stessa professione. È quindi formalmente (e teoricamente) possibile che un(')apprendista non concluda con una qualificazione certificata il suo percorso formativo.

In questo senso può essere interessante stabilire qual è il tasso di "perdita" di candidati che non superano gli esami finali alla prima sessione, alla prima ripetizione e alla seconda e ultima ripetizione. Si fa riferimento in questo caso unicamente al tirocinio duale.

	2007		2008		2009	
	1° esame		1.a ripetizione		2.a ripetizione	
Ufficio	candidati	non promossi/%	candidati	non promossi/%	candidati	non promossi/%
UFIAA	1345	279/20.74%	173	62/35.84%	35	14/40%
UFCS	547	76/13.89%	59	18/35.51%	12	2/16,67%
UFSS	223	29/13%	15	3/20%	3	2/66.67%
<b>Tot. DFP</b>	<b>2115</b>	<b>384 / 18.16%</b>	<b>247</b>	<b>83 / 33.60%</b>	<b>50</b>	<b>18 / 36%</b>

Legenda:

UFIAAA = Ufficio della formazione industriale, artigianale, agraria e artistica

UFCS = Ufficio della formazione commerciale e dei servizi

UFSS = Ufficio della formazione sanitaria e sociale

DFP = Divisione della formazione professionale

Dalla tabella si possono dedurre quanti, dei candidati presentatisi al 1° esame nel 2007 e non promossi, non si sono presentati alla prima ripetizione, cioè 137. Questi sono i primi che escono dal controllo della DFP. Dopo la prima ripetizione sono 33 i candidati che non promossi, non si ripresentano alla seconda e ultima ripetizione possibile (secondo la LFPPr). Dei 50 candidati che si sono presentati alla seconda ripetizione, 18 non sono riusciti a ottenere la promozione. Si potrebbe ragionevolmente supporre che non tutti i candidati che, al termine del primo esame o al termine della prima ripetizione, non sono stati promossi sono rimasti in Ticino senza ottenere una successiva qualificazione (per esempio attraverso l'applicazione dell'art. 33 LFPPr) e senza trovare un'occupazione. Questo rilevamento esce dalle competenze della DFP (v. Premessa). Tuttavia, qualora si volesse comunque considerarli nella loro totalità come persone che non ottengono un attestato federale di capacità, possiamo calcolare che oltre il 90% degli apprendisti che si sono presentati al primo esame nel 2007 sono riusciti a ottenere una qualificazione professionale. Considerato che l'obiettivo fissato, e dichiarato ancora nel 2010 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, è di fare in modo che la soglia attuale del 90% dei giovani in possesso di un titolo professionale del secondario II sia ulteriormente aumentata, possiamo affermare che il Canton Ticino sia perfettamente in linea con questo obiettivo.

Il sistema della formazione professionale svizzero ha creato una serie di misure e strutture in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi riguardanti la formazione dei giovani apprendisti. Essi sono:

- la formazione dei formatori in azienda per dare loro gli strumenti e le competenze per gestire la formazione dell'apprendista in azienda
- l'impiego di ca. 100 ispettori di tirocinio (per il solo Cantone Ticino e quasi tutti a tempo parziale) che hanno svolto (a titolo di esempio) nel 2009 ben 4167 visite (il numero di visite effettuate è aumentato del 65% ca. rispetto al 2007) agli apprendisti nelle loro aziende. I compiti degli ispettori del tirocinio si sono vieppiù sviluppati verso forme di consulenza e mediazione di situazioni a volte molto complesse e difficili. La loro attenzione si sposta perciò maggiormente verso casi che richiedono un impegno di tempo nella loro trattazione tale da rendere molto difficile raggiungere l'obiettivo di una visita all'anno per ogni apprendista
- i percorsi biennali con il rilascio di certificati federali di formazione pratica
- l'introduzione di procedure strutturate come il Case management. In tale procedura gli sforzi si concentrano sul sostegno all'auto-aiuto (empowerment) dei giovani a rischio e - sull'incremento dell'efficienza e dell'effettività dei provvedimenti adottati mediante un'impostazione e gestione adeguata dei processi.

Inoltre il sistema prevede il recupero di competenze acquisite in modo esperienziale mediante l'applicazione degli articoli 33 e 34 della Legge federale sulla formazione professionale, che danno le disposizioni relative alla qualificazione senza seguire il percorso dell'apprendistato e alla procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti.

Al termine della formazione di base (secondario II) che, come abbiamo visto, permette di avere una situazione che risponde in modo positivo agli obiettivi nazionali, il monitoraggio viene svolto dalla SL del DFE.

La tabella seguente, fornita dalla SL e basata sulla statistica della disoccupazione SECO, fotografa la situazione in Ticino dei giovani disoccupati (età compresa fra 15 e 24 anni). Per le esigenze dell'interrogazione sono rilevati unicamente i dati di chi non ha concluso alcuna formazione nel secondario II, quindi con al massimo l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Anno	2006	2007	2008	2009	2010
N. totale disoccupati 15-24 anni	1538	1332	1185	1463	1565
N. disoccupati 15-24 anni senza qualifica professionale	255	248	236	255	244
% rispetto al totale dei giovani disoccupati	16.58%	18.62%	19.92%	17.43%	15.59%

In quanto disoccupati essi beneficiano di tutte le misure previste dalle leggi in vigore.

## Risposte alle singole domande

### 1. Quanti giovani terminano o abbandonano la scuola di grado secondario II senza una qualifica professionale (certificato di capacità) o senza un titolo di studio (maturità o altro)?

È sensato concentrare l'attenzione su chi conclude una formazione professionale di base. È quindi possibile affermare che più del 90% degli apprendisti che iniziano un tirocinio concludono la loro formazione con una qualifica professionale certificata. Si tratta di un risultato che possiamo giudicare positivamente, senza dimenticare l'obiettivo di raggiungere la quota del 95% di chi ottiene un titolo liceale o professionale del secondario II entro il 2015, come segnalato e richiesto dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia nel suo Masterplan (versione del 5 ottobre 2010).

### 2. Vengono monitorate e in qualche modo supportate queste situazioni da parte dello Stato?

I dati illustrati dimostrano che la situazione viene costantemente monitorata a più livelli nel limite di metodologie proprie o a carattere nazionale. La DFP pubblica annualmente un rendiconto dettagliato, reso pubblico tramite il sito internet [www.ti.ch/decs/dfp](http://www.ti.ch/decs/dfp). I dati presentati in questo documento sono stati tratti dai rendiconti 2007, 2008 e 2009 e verificati con i singoli uffici di formazione della DFP. In relazione alla problematica dello scioglimento del contratto di tirocinio la DFP finanzia periodicamente delle ricerche dedicate al rilevamento dei dati e all'analisi delle cause sul territorio cantonale. La SL si rifà alle metodologie statistiche della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

### 3. Quali misure concrete intende attuare per qualificare questi giovani e prevenire una loro caduta nella povertà?

Il sistema della formazione professionale prevede il recupero di competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi abituali mediante l'applicazione degli artt. 33 e 34 della LFPr. Tuttavia, per migliorare ulteriormente la percentuale degli apprendisti che concludono con una qualifica professionale certificata il loro percorso nel tirocinio, la DFP si adopera per migliorare il servizio della vigilanza aziendale, segnatamente:

- con il perseguimento dell'obiettivo di effettuare almeno un visita all'anno per ogni apprendista;
- con l'applicazione di misure formative incisive e sistematiche per gli ispettori del tirocinio che prevedono una formazione di base e approfondimenti periodici.

Inoltre la DFP si impegna nel perfezionamento di tutte le proprie attività, in particolare di quelle a sostegno di giovani in difficoltà.

La SL finanzia nei limiti previsti dalle leggi in vigore la frequenza di corsi di qualificazione professionale per chi decide di riprendere un percorso formativo. Mediante l'intervento

dell'Ufficio delle misure attive (UMA), della stessa SL, che opera in stretta collaborazione con le istanze della DFP del DECS, applicando misure di formazione e di occupazione, si intende sfruttare positivamente il sistema formativo svizzero, che permette il recupero di capacità e competenze senza limiti di età. In questo senso vanno citati l'applicazione degli artt. 33 e 34 della Legge federale della formazione professionale che permettono da un lato la certificazione mediante partecipazione alle sessioni di qualificazione (esami per l'ottenimento dell'AFC) e dall'altro il riconoscimento di eventuali competenze acquisite in contesti formali e non formali mediante il progetto nazionale della validazione delle competenze acquisite (validation des acquis).

Per finire si ricordano le misure anti-crisi varate nel 2009 dallo scrivente Consiglio di Stato a seguito della situazione economica venutasi a creare. Queste misure comprendono, fra le altre, anche misure votate alla qualificazione in professioni ad alto potenziale occupazionale, come per esempio il diploma cantonale di agente di sicurezza privata.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella